



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto "Fornitura di sei autocarri N1 allestiti con cassone ribaltabile".

Anno 2025 – CIG B8BB2ABB2B – Atto n. 3581 del 17/12/2025 – Impegno n. 4900/2025.

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dall'Ing. Gianni Marchini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità

E

L'operatore economico **AUTOVEICOLI ERZELLI SPA** con sede legale in Via Enrico Melen 73 – 16153 GENOVA GE (P.IVA 00451180103), di seguito denominato anche "Appaltatore" rappresentato da **Claudio Boieri** nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2829 del 14/10/2025 il Direttore della Direzione Territorio e mobilità Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Città Metropolitana di Genova, Ing. Gianni Marchini, ha adottato il suindicato Atto Dirigenziale e disposto l'approvazione del progetto della procedura in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 17/12/2025 il Direttore della Direzione Territorio e mobilità Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Città Metropolitana di Genova, Ing. Gianni Marchini, ha adottato il suindicato Atto Dirigenziale e disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 536268385 rilasciata il 27/01/2026 da ALLIANZ SPA – Agenzia CASALEGNO ASS.NI SRL – 1519 per una somma garantita pari a € 45.002,64;
- che nel presente contratto per "Codice" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nel testo vigente

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

La fornitura consiste in: "Fornitura di sei autocarri N1 allestiti con cassone ribaltabile".

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto all'articolo 1 del Capitolato Speciale, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo allegati o richiamati, ivi compresa l'osservanza dei Criteri Minimi Ambientali richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai se-



guenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

In particolare:

- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- All. A - modello autocertificazione Servizi e Forniture;
- RDO 5709385 procedura MEPA;
- All. C1 – modello offerta tecnica;
- All. C2 - offerta economica.

Corrispettivo:

L'importo contrattuale ammonta a Euro **118.428,00** (diconsi centodiciottomilaquattrocentoventotto/00), al netto dell'IVA.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo 5.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche

Articolo 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 20 gg naturali e consecutivi, e decorre dalla data della stipula dello stesso.

Articolo 4 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III dell'allegato II.2 bis al Codice e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.



Articolo 6 - Ruoli contrattuali

6.1 Responsabile del contratto

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Claudio Boieri quale Responsabile del contratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile del contratto è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

6.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il P.i. Edoardo Bonaccio quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 7 - Subappalti e subcontratti

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di settore.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.



L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 10 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 11 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,



- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Responsabilità e Polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n **536268385** rilasciata il **27/01/2026** da **ALLIANZ SPA**, Agenzia **CASALEGNO ASS.NI SRL – 1519**, per una somma garantita pari a € 45.002,64, giuste le riduzioni di legge.

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro

favore.

Articolo 13 - Contabilità e pagamenti

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione di fornitura a esecuzione immediata il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

I pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, secondo le disposizioni del Capitolato speciale in conformità alle norme vigenti.

L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità del fornitura per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pat- tuizioni concordate in sede di affidamento.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema in- formatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Esse riportano obbligatoriamente: l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, il Codice Ufficio: **DT9J9L**.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, intro- dotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modifica- to, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Si- stema di interscambio per le fatture elettroniche.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con l'emissione del mandato di pagamento.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese su- bappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone dele- gate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa

avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 15 - Modalità e termini della verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;

- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 11) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparen-



za" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 20 - Criteri Ambientali Minimi

L'appaltatore si impegna a rispettare il solo criterio di cui al Paragrafo D, "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione, il noleggio di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri (Categoria M1 ed N1)" del "Piano d'azione per la Sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 157 del 2 luglio 2021.

Articolo 21 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Codice

Articolo 23 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 8,00 (otto/00), con quietanza F24 n.



B0333201401290126 - 0255778 del 29/01/2025, conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione. L'importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta tabella, pari a Euro 40,00 (quaranta/00), l'importo di Euro 32,00 (trentadue/00) già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara con marche da bollo.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per l'Amministrazione
IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Ing. Gianni Marchini
(documento firmato digitalmente)

Per l'Affidatario
AUTOVEICOLI ERZELLI SPA
Sig. Claudio Boieri
(documento firmato digitalmente)